



PROTOCOLLO D'INTESA

Associazione Culturale Sicurezza CUM GRANO SALIS (di seguito Sicurezza CGS), con sede legale e sede operativa: Via Tagliamento 9 - 00185 Roma - C.F. 083272233562, in persona del Legale Rappresentante preposto (Segretario Generale) Dott. Daniele Di Chio, di seguito in denominata per brevità "Sicurezza CGS".

E

CAF CISL S.r.l. (di seguito CAF CISL), con sede e sede operativa in Roma in Via Abruzzi, 3 C.F. e P.IVA: 04415631003, in atti rappresentata dalla Presidente Giovanna Ventura;

Patronato CISL INAS (di seguito INAS), con sede legale in Roma al Viale Margherita, 83/d, C.F. 07117601000, in atti rappresentato dal Presidente Gianluigi Petteni ;

Premesso che:

- Sicurezza CGS è un'associazione culturale apartitica, senza scopo di lucro.
- Sicurezza CGS è interessata a favorire i propri associati, garantendo loro la fruizione di servizi di assistenza e consulenza in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale, anche mediante la stipula di specifici accordi con Enti e società, che possano garantire l'erogazione degli stessi;
- Che tra le finalità di Sicurezza CGS rientrano, quelle di promuovere percorsi formativi e di crescita dei Soci in campo fiscale.

Premesso che:

- il CAF CISL è autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34 D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni, e risulta a tal fine iscritto nell'elenco dei CAF tenuto dal Ministero delle Finanze al numero 0018;
- il CAF CISL, in base all' art. 11 del DM. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento di tale attività può avvalersi di Società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni, che hanno costituito il Caf o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i Caf, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni; tali Società Regionali di Servizi svolgono, quindi, in convenzione con il CAF CISL assistenza fiscale con predisposizione dei modelli 730, UNICO, RED, ISE, INVCI, IMU, TASI, SUCCESSIONI, elaborazione buste paga COLF E BADANTI, SPID ,SERVIZI per AUTONOMI E PATITE IVA (SAPI).
- Che il Caf Cisl condivide i valori statutari dell'Associazione Sicurezza Cum Grano Salis laddove esplicita l'intento di "Promuovere iniziative finalizzate a trasmettere ai giovani il rispetto delle regole fiscali, al fine di favorire la diffusione di una nuova cultura nella quale il valore della legalità economica-finanziaria sia visto come un veicolo per giungere all'equità sociale nel rispetto della dignità della persona umana. Diffondere la cultura della solidarietà e la consapevole condivisione del lavoro che



quotidianamente svolgono gli operatori della sicurezza e della sicurezza economica -finanziaria al servizio del cittadino.”

- il Patronato INAS, attraverso gli oltre settecento uffici presenti sul territorio nazionale è in condizione di fornire assistenza e consulenza all’utenza in materia pensionistica ed assistenziale sia nei rapporti con gli Enti previdenziali sia con gli Enti assicurativi e con altri Enti Istituzionali.

Quanto sopra premesso, si conviene:

Articolo 1 - Efficacia delle premesse

Le parti si danno reciprocamente atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente accordo, il quale stabilisce i punti, i principi e le linee guida, nell’ambito dei quali potranno essere stipulati accordi locali tra Società regionali convenzionate con il CAF CISL, la struttura nazionale dell’INAS e articolazioni nazionale-territoriali Sicurezza CGS. Tali Accordi dovranno includere, come allegato, il presente Protocollo come garanzia di rispetto delle condizioni in esso contenute.

Articolo 2 - Scopo ed oggetto dell’intesa

Il CAF CISL e l’INAS si impegnano a fornire agli aderenti a Sicurezza CGS i servizi esposti in premessa attraverso le Società di Servizi convenzionate con il CAF CISL e gli uffici territoriali del Patronato INAS, garantendo l’applicazione delle condizioni di miglior favore sulle proprie tariffe base. Le varie prestazioni rese agli aderenti Sicurezza CGS saranno liquidate dai singoli utenti.

Per usufruire delle condizioni di miglior favore di cui alla presente intesa, gli aderenti Sicurezza CGS dovranno esibire la tessera d’iscrizione in corso di validità/attestato d’iscrizione annuale.

Articolo 3 - Obblighi delle parti

Il Sicurezza CGS si impegna a:

- promuovere il presente accordo presso gli aderenti nonché a darne adeguata comunicazione, mediante il sito internet e gli abituali strumenti comunicativi utilizzati;
- indirizzare verso il CAF CISL ed INAS CISL, secondo le modalità operative eventualmente concordate in specifici accordi locali con le Società di Servizi regionali (convenzionate col Caf Cisl) e le sedi INAS presenti sul territorio.

Il CAF CISL e l’INAS si impegnano a:

- promuovere presso le Società e presso tutte le sedi INAS-CISL e gli operatori sul territorio i contenuti del presente accordo, nonché a darne adeguata comunicazione, mediante il sito internet e gli abituali strumenti comunicativi utilizzati;

Articolo 4 - Divieto di cessione

Quanto previsto dal presente accordo non può in alcun modo essere trasferito, anche a titolo gratuito, ad altro soggetto non specificamente richiamato, salvo patto scritto tra le Parti.



Articolo 5 - Privacy (Regolamento UE 2016/679)

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente atto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

Ai sensi della normativa vigente in materia di dati personali, le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali per le rispettive attività.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in osservanza dei principi di liceità e correttezza, e ponendo in essere le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati in esecuzione del contratto.

Ove applicabile, ciascuna delle Parti, nella propria qualità di Titolare del trattamento, si impegna a predisporre apposito registro dei trattamenti.

I dati in questione potranno essere:

- a) utilizzati per provvedere agli adempimenti relativi o comunque connessi con la gestione e/o l'esecuzione del presente accordo;
- b) comunicati a soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per conto delle Parti (tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali e previdenziali, gestione dei sistemi informativi);
- c) comunicati ad Istituti bancari per la gestione di pagamenti derivanti dall'esecuzione dell'accordo;
- d) utilizzati, comunicati e/o diffusi nei casi previsti dalla Legge.

Articolo 6 - Durata e recesso

Il protocollo d'intesa ha durata di un anno a decorre dalla data della sua sottoscrizione. E' nella facoltà delle parti comunicare il recesso nel termine di 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di recesso l'intesa si rinnova tacitamente di anno in anno.

L'intesa può essere risolta prima della sua scadenza, su richiesta di una delle Parti, per inadempimento o per grave motivo.



La Parte che ravvisasse inadempienze o grave motivo comunicherà, per mezzo di raccomandata a. r., all'altra Parte le motivazioni e richiederà la risoluzione immediata dell'accordo.

Articolo 7 - Gestione delle controversie

Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente protocollo d'intesa saranno rimesse alla competenza del Tribunale di Roma, nel cui circondario hanno sede legale la società CAF CISL SRL ed il Patronato CISL INAS.

Roma li, 05/04/2023

Sicurezza CGS

Millo Pella

CAF CISL SRL

Antonina Stucchi

PATRONATO INAS CISL

Giuseppe Ricci